

AREA TERRITORIO

DIREZIONE PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.

Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzioso e Vigilanza

Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 14836/AM

Riferimento: 19277 dell'8.11.05

Oggetto:Condono edilizio L.326/03 art. 32 e art. 51 L.R. 6/05 – Cambio destinazione d'uso.

Al Comune di
65012 CEPAGATTI (PE)

Relativamente a quanto richiestoci con la nota a margine, riferito alla questione in oggetto, si precisa quanto segue.

Corre, innanzitutto, l'obbligo di ricordare che il "condono edilizio" introdotto dal capo IV della L.47/85 e ripreso dall'art. 32 della L.326/03, costituisce una fattispecie speciale, cronologicamente circoscritta (agli interventi ultimati entro il mese di marzo 2003) e come tale è regolata da una norma speciale, temporanea, ma prevalente su quella ordinaria.

Pertanto gli interventi di cui alle domande di condono, ove ammissibili dalla norma di riferimento, vanno esaminati in deroga a tutte le normative vigenti in materia, proprio perché in presenza di una legge "una tantum", con poteri sananti.

Per quanto riguarda, invece, la categoria cui ricondurre le opere che hanno prodotto cambi di destinazione d'uso, si fa presente che l'art. 51 della legge finanziaria regionale 2005 (L.R. 6 dell'8.2.2005) detta disposizioni proprio in merito a queste. In particolare, precisa che, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, le opere ricomprese nella tipologia di abuso n. 4, di cui alla tab. allegata alla L.47/85, (per l'appunto quelle che abbiano determinato esclusivamente un mero mutamento di destinazione d'uso) vanno equiparate, per quanto attiene oneri e oblazioni da versare, alla tipologia di abuso n. 3 di cui alla tab. D del D.L.269/2003; ne consegue l'ininfluenza del requisito di conformità, richiesto, invece, per interventi di più ampio respiro.

Distinti saluti.

TV

IL DIRIGENTE
(Avv. Aldo MARRA)